



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 102/12

di iniziativa del Consigliere D. TAVERNISE recante:

"Disposizioni per la valorizzazione del verde urbano, l'istituzione degli orti urbani e il recupero dei terreni abbandonati"

relatore: P. RASO;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	20/9/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	20/9/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

### **Testo del Provvedimento**

Proposta di legge n. 102/XII di iniziativa del Consigliere regionale D. Tavernise pag. 3  
*“Disposizioni per la valorizzazione del verde urbano, l’istituzione degli orti urbani e il recupero dei terreni abbandonati”*

### **Normativa nazionale**

Legge 14 gennaio 2013, n. 10 pag. 13  
*Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.*

Legge 4 agosto 1978, n. 440 pag. 19  
*Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate.*

### **Normativa regionale**

Legge regionale 5 luglio 2017, n. 31 pag. 22  
*Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani al settore primario e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoli agricoli.*

Legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 pag. 25  
*Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale*

**Proposta di legge di legge recante:**

*Disposizioni per la valorizzazione del verde urbano, l'istituzione degli orti urbani e il recupero dei terreni abbandonati*

di iniziativa del consigliere

Davide Tavernise



Reggio Calabria, 19 settembre 2022

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presenza umana si sta sempre più concentrando nelle aree urbane, le città sono destinate a crescere sensibilmente nel corso dei prossimi anni e si stima che, entro il 2030, il 60% della popolazione mondiale vivrà all'interno delle città.

Sembra quindi fondamentale adottare soluzioni che consentano di migliorare le condizioni di vita urbana e, in tale prospettiva, il verde urbano si presenta come uno degli elementi principali per contribuire al miglioramento della qualità di vita dei cittadini e per realizzare città sostenibili, sia dal punto di vista ambientale sia sociale. Sul punto, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato che per una corretta residenzialità e quindi per una salubrità urbana le persone dovrebbero abitare a non più di 300 metri di distanza da uno spazio verde.

Per verde urbano si intendono le aree, più o meno espanse, che costituiscono il polmone verde delle nostre città e la cui presenza è fondamentale per il benessere dei cittadini di ogni fascia d'età e ceto sociale, in quanto, la presenza di verde migliora la qualità della vita, poiché riduce lo stress, migliora l'umore e aumenta la produttività.

La presenza di parchi e giardini offre non solo occasioni di socialità, di pratica di sport all'aperto, di gioco per i più piccoli, ma garantisce anche un importante servizio ecologico, in quanto abbassa la presenza di polveri sottili nell'aria, attenua il rumore, contrasta l'innalzamento delle temperature, aumenta la permeabilità del suolo e garantisce alla città la connessione con i ritmi naturali e la presenza di varie specie animali e vegetali.

Una maggiore presenza di verde urbano si traduce inoltre anche in maggiore risparmio energetico. Le piante, infatti, aiutano a ridurre le temperature estive con conseguenti minori consumi per raffrescare e mitigano il freddo invernale, limitando la dispersione del calore. Aiuole, giardini e altri sistemi verdi per la raccolta delle acque piovane contribuiscono, infine, a limitare gli allagamenti in caso di piogge torrenziali e sono quindi soluzioni semplici e ottimali per aumentare la resilienza delle città.

Nel nostro paese il principale riferimento normativo per il verde urbano è la legge 10/2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" che ha introdotto una serie di indicazioni per gli amministratori locali per la promozione e l'incremento degli spazi verdi urbani e che ha spinto il Ministero dell'ambiente a emanare la Strategia nazionale del verde urbano.

La proposta di legge si colloca nel solco delineato da tale normativa, puntando alla valorizzazione del verde pubblico urbano, mediante l'emanazione di linee di indirizzo che fungono da guida e stimolo per le amministrazioni locali.

Nell'ottica di riqualificazione urbana e miglioramento dello stile e della qualità della vita, si collocano anche la promozione dell'istituzione degli orti urbani e socio-terapeutici, quali strumenti per favorire una vita salutare e a contatto con la natura e promuovere lo sviluppo sostenibile e il recupero delle terre abbandonate ai sensi della l. 440/1978.

I vantaggi della presenza di un orto urbano in città sono diversi, si pensi alla riscoperta del valore della terra, alla collaborazione tra cittadini e agricoltori per produrre frutta e verdura fresca. L'orto urbano, inoltre, sensibilizza le nuove generazioni rispetto a idee di città più sostenibili e "green", e consente ad adulti e anziani di fare attività fisica all'aria aperta e produrre alimenti nutrienti senza

l'uso di sostanze chimiche e pesticidi. Si incentiva dunque un meccanismo virtuoso che consente di contribuire a combattere l'esclusione sociale e la solitudine tipica degli agglomerati urbani, e di spendere meno grazie a una filiera agroalimentare corta. Inoltre, la coltivazione autonoma di frutta e verdura invoglia a mangiarne di più, cogliendola matura al punto giusto, con maggiori sostanze nutritive rispetto a quella che si acquista in negozio.

L'orto socio-terapeutico è un ausilio delle terapie mediche/psicologiche di recupero di condizioni di disagio o disabilità e consiste in attività di giardinaggio, orticoltura, cura delle piante, con l'affiancamento/assistenza di operatori esperti, al fine di ottenere risultati riabilitativo-terapeutici per le persone con disagi/disabilità o che hanno avuto storie di marginalità e svantaggio.

L'impegno del prendersi cura delle piante si estende alla cura di sé e degli spazi in cui si trascorre il tempo, con beneficio attraverso il contatto diretto nell'orto e nel giardino che consente anche di giovare del lavoro di gruppo: le attività svolte in un giardino terapeutico possono infatti facilitare la socializzazione, combattere il senso di isolamento e di inutilità personale tipici di condizioni di disagio.

Infine, in una prospettiva di complementarità rispetto alle previsioni di cui alla l.r. 31/2017, le previsioni contenute al Capo IV della proposta, in applicazione della l. 440/1978, intendono determinare un'opportunità di riqualificazione del territorio abbandonato che, per tale via, evita di essere degradato e esposto a rischi di dissesto idrogeologico e di incendi, nonché una possibilità di impiego per una platea di soggetti interessati all'attività agricola e pastorale.

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

**Titolo: Legge regionale:**

***Disposizioni per la valorizzazione del verde urbano, l'istituzione degli orti urbani e il recupero dei terreni abbandonati***

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione spese</b>	<b>Tipologia I o C</b>	<b>Carattere Temporale A o P</b>	<b>Importo</b>
Art. 1	Norma a carattere ordinamentale che indica l'oggetto e le finalità della proposta	//	//	0

Art. 2	Norma a carattere ordinamentale che esplicita gli ambiti di intervento	//	//	0
Art. 3	Norma a carattere ordinamentale che disciplina le azioni dirette alla valorizzazione del verde urbano	//	//	0
Art. 4	Norma a carattere ordinamentale che indica i principi generali in materia di istituzione degli orti. La pubblicazione sul sito istituzionale avviene usando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza determinare ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	0
Art. 5	Norma a carattere ordinamentale che disciplina l'istituzione degli orti urbani	//	//	0
Art. 7	Norma a carattere ordinamentale che disciplina l'istituzione degli orti socio-terapeutici	//	//	0
Art. 8	Norma a carattere ordinamentale che istituisce l'elenco dei terreni abbandonate mediante l'uso di risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili	//	//	0
Art. 9	Norma a carattere ordinamentale che disciplina le modalità di utilizzo di tali terreni	//	//	0
Art. 10	Norma a carattere ordinamentale che indica quali sono i terreni esclusi dall'applicazione della norma	//	//	0
Art. 11	Reca la clausola di invarianza finanziaria	//	//	0

### Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La proposta non determina oneri a carico del bilancio regionale, in quanto presenta disposizioni dispositive a carattere ordinamentale. Le attività previste agli articoli 4 (pubblicazione sul sito istituzionale della regione dell'elenco dei comuni che attivano gli orti) e 8 (redazione dell'elenco dei terreni abbandonati ad opera del dipartimento competente in materia di agricoltura) sono svolte con risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

### Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuove o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

<b>Programma / capitolo</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Totale</b>
<b>Totale</b>	//	//	//	//

**Proposta di legge di legge recante:*****Disposizioni per la valorizzazione del verde urbano, l'istituzione degli orti urbani e il recupero dei terreni abbandonati***

## CAPO I

## Disposizioni generali

## Art. 1

*(Oggetto e finalità)*

1. La Regione Calabria riconosce l'importanza del verde nei contesti urbani e ne promuove lo sviluppo, l'incremento e la qualificazione come strumento di valorizzazione del paesaggio e della biodiversità, di contrasto e contenimento delle emissioni nocive in atmosfera e componente strutturale del sistema cittadino per aumentare la comodità e il benessere urbano e favorire il risparmio energetico e la prevenzione del rischio idrogeologico e degli incendi.
2. La Regione, nel rispetto della normativa europea, statale e regionale di settore, per diffondere la cultura del verde cittadino, garantire l'equilibrio ecologico dei territori urbani, favorire la riqualificazione dei paesaggi degradati e l'aggregazione sociale, promuove:
  - a) azioni per qualificare, valorizzare ed innovare il sistema del verde urbano e di connettività urbana incentivando misure volte all'incremento della qualità e alla riconoscibilità del verde, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani);
  - b) la realizzazione di orti urbani e socio-terapeutici;
  - c) il recupero del territorio agricolo in condizioni di abbandono determinato da fenomeni di depauperamento demografico ed economico.

## Art. 2

*(Ambiti di intervento)*

1. La Regione Calabria, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1:
  - a) recepisce gli obiettivi della Strategia nazionale del verde urbano, redatta dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 3 della l. 10/2013;
  - b) orienta il governo del territorio secondo i principi della Strategia nazionale del verde urbano e favorisce l'integrazione dei principi della Strategia negli strumenti di pianificazione e di regolamentazione dei comuni;
  - c) promuovere gli orti urbani e socio-terapeutici;
  - d) promuove il recupero del territorio agricolo abbandonato.

## CAPO II

## Verde urbano

## Art. 3

*(Valorizzazione del verde urbano)*

1. La Regione, nel rispetto della normativa vigente di settore, valorizza il verde urbano, inteso quale insieme degli spazi verdi, pubblici e privati, all'interno del contesto cittadino.
2. La Giunta regionale, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva linee di indirizzo per i comuni ove, nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente, indica:
  - a) modalità e criteri per ammodernare, gestire, implementare e rendere sostenibili dal punto di vista economico, ecologico ed agronomico le superfici che compongono il sistema del verde urbano;
  - b) modalità per censire il patrimonio arboreo urbano esistente;
  - c) criteri per creare spazi verdi e giardini negli insediamenti urbani, privilegiando sistemi a basso fabbisogno idrico, per migliorare il microclima urbano, l'efficienza energetica degli edifici e la difesa della falda acquifera, aumentare la biodiversità e la qualità ecologica delle aree urbane e diminuire le emissioni inquinanti e la produzione di allergeni.

## CAPO III

## Orti urbani e socio-terapeutici

## Art. 4

*(Principi generali in materia di orti urbani e socio-terapeutici)*

1. Gli orti urbani e socio-terapeutici sono istituiti dai comuni nell'ambito del loro territorio e sono riconosciuti dalla Regione quale strumento di miglioramento del patrimonio cittadino, di educazione delle nuove generazioni ai temi della solidarietà, della sostenibilità alimentare, della promozione della biodiversità, della riqualificazione ambientale e di riscoperta delle produzioni locali.
2. La Regione, per favorirne la diffusione e diffondere la conoscenza delle buone prassi, pubblica, sui siti istituzionali, l'elenco dei comuni che hanno istituito gli orti urbani e socio-terapeutici.

## Art. 5

*(Orti urbani)*

1. Ai fini della presente legge, per orti urbani si intendono piccoli appezzamenti di terreno siti nell'agglomerato urbano o nelle aree periurbane periferiche o sottoutilizzate, individuati dai comuni e da assegnare a singoli residenti per consentire la coltivazione ortofrutticola a scopo di autoconsumo familiare.
2. I comuni per istituire gli orti urbani:
  - a) censiscono i terreni disponibili e li suddividono in particelle di dimensione tra i 50 e i 100 metri quadrati ciascuna o di dimensione inferiore ai 50 metri quadrati se necessario per mantenere o migliorare il paesaggio urbano o la riqualificazione territoriale;

- b) predispongono e pubblicano, sul sito istituzionale, l'elenco delle particelle destinate a orti urbani ubicate nei propri territori;
- c) adottano un regolamento per disciplinare la procedura e la durata di assegnazione degli orti urbani, nonché le regole di gestione.

3. L'assegnazione degli orti urbani avviene mediante concessione a titolo gratuito, fermo restando il pagamento dei consumi di acqua ed energia elettrica a carico degli assegnatari, a seguito di procedure trasparenti, imparziali e non discriminatorie adeguatamente pubblicizzate, a cittadini residenti che ne facciano richiesta e che non siano proprietari di altri terreni coltivabili in ambito comunale. Le procedure per l'assegnazione tengono in considerazione i seguenti criteri di preferenza:

- a) nuclei familiari con minore indicatore della situazione economica equivalente;
- b) nuclei familiari composti da cinque o più componenti;
- c) nuclei familiari comprendenti almeno una persona anziana ultrasessantacinquenne;
- d) nuclei familiari comprendenti almeno una persona dichiarata disabile secondo la normativa vigente.

4. A ciascun nucleo familiare può essere assegnata una sola particella corrispondente a un orto.

5. Gli assegnatari gestiscono gli orti urbani nel rispetto del regolamento adottato dal comune di riferimento ai sensi del comma 2, lettera c).

## Art. 6

### *(Orti socio-terapeutici)*

1. Ai fini della presente legge, per orti socio-terapeutici si intendono appezzamenti di terreno, siti nell'agglomerato urbano o nelle aree periurbane periferiche o sottoutilizzate, individuati dai comuni e da assegnare a associazioni o enti pubblici o privati che si occupano di cura del disagio sociale e della disabilità, per favorire, attraverso le coltivazioni ortofrutticole, l'integrazione sociale di persone o gruppi svantaggiati e il supporto in processi terapeutici di riabilitazione fisica e psichica.

2. I comuni per istituire gli orti socio-terapeutici:

- a) censiscono i terreni disponibili e li suddividono in particelle di dimensione tra i 200 e i 500 metri quadrati ciascuna;
- b) predispongono e pubblicano, sul sito istituzionale, l'elenco delle particelle destinate a orti socio-terapeutici ubicati nei propri territori;
- c) adottano un regolamento per disciplinare la procedura e la durata di assegnazione degli orti socio-terapeutici, nonché le regole di gestione.

3. L'assegnazione degli orti socio-terapeutici avviene mediante concessione a titolo gratuito, fermo restando il pagamento dei consumi di acqua e elettricità a carico degli assegnatari, a seguito di procedure trasparenti, imparziali e non discriminatorie adeguatamente pubblicizzate, a associazioni o enti pubblici o privati che si occupano di cura del disagio sociale e della disabilità, abbiano almeno una sede presso il territorio comunale di riferimento e presentino, unitamente alla richiesta, un progetto di recupero sociale o riabilitazione psichica o fisica. Le procedure per l'assegnazione tengono in considerazione i seguenti criteri di preferenza:

- a) gravità del disagio sociale e della disabilità delle persone coinvolte nel progetto di recupero;

- b) numero di persone coinvolte nel progetto di recupero;
  - c) utilizzo di pratiche ecocompatibili.
4. A ciascun richiedente può essere assegnata una sola particella corrispondente a un orto.
5. Gli assegnatari gestiscono gli orti urbani nel rispetto del regolamento adottato dal comune di riferimento ai sensi del comma 2, lettera c).

## CAPO IV

### Recupero dei terreni agricoli abbandonati

#### Art. 7

##### *(Recupero dei terreni agricoli abbandonati)*

1. In attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), la Regione attua azioni per la cura e il recupero produttivo dei terreni agricoli incolti, abbandonati o non sufficientemente coltivati e volte a favorire la salvaguardia del territorio e la valorizzazione del paesaggio.

#### Art. 8

##### *(Elenco dei terreni abbandonati)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 7, il dipartimento competente in materia di agricoltura, con risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, redige un elenco completo e aggiornato dei terreni, idonei per l'attività agricola, incolti, abbandonati o non sufficientemente coltivati sensi dell'articolo 2 della l. 440/1978 e dei beni i cui proprietari o aventi causa abbiano segnalato al medesimo dipartimento regionale la volontà di cedere la disponibilità a titolo gratuito a terzi.
2. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Giunta, è accessibile al pubblico ed è aggiornato annualmente con le informazioni sulle particelle disponibili.

#### Art. 9

##### *(Utilizzo dei beni inseriti nell'elenco dei terreni abbandonati)*

1. I terreni inseriti nell'elenco di cui all'articolo 8, di seguito elenco, sono destinati alle attività agricola o pastorale e sono assegnati dalla Giunta regionale mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie previste dalla normativa vigente.
2. Il richiedente, al momento di presentazione della domanda, redige il piano di sviluppo.
3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce con regolamento:
- a) le procedure per effettuare il censimento dei terreni e le modalità con cui i privati richiedono di inserire le loro proprietà nell'elenco;

- b) i criteri per rendere facilmente accessibili e consultabili i dati relativi ai terreni inseriti nell'elenco;
- c) le procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto dell'avvenuto censimento e i termini per la presentazione di osservazioni, richieste di cancellazione o richieste di inserimento di terreni nell'elenco;
- d) le modalità e i requisiti per la presentazione delle domande di assegnazione;
- e) i criteri per la selezione dei richiedenti;
- f) i criteri e lo schema per la redazione dei piani di sviluppo redatti dai richiedenti e le modalità di controllo sull'attuazione di tali piani;
- g) le procedure per la riassegnazione dei beni e i casi di revoca delle assegnazioni in ipotesi di inadempienza da parte dell'assegnatario;
- h) la richiesta di aggiornamento e trasmissione di nuovi dati di beni già inseriti o da inserire nell'elenco.

#### Art. 10

##### *(Terreni esclusi)*

#### 1. Sono esclusi dalla applicazione della presente legge:

- a) le terre la cui messa a coltura agraria pregiudichi la stabilità del suolo o la regimazione delle acque o la conservazione dell'ambiente;
- b) i terreni di pertinenza di case adibite ad abitazione rurale o civile;
- c) i boschi, per come definiti dalla legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale) nonché i terreni destinati a rimboschimento da piani, programmi e progetti di intervento già approvati dagli enti e organi pubblici competenti;
- d) le aree di cave con destinazione finale diversa da quella agricola;
- e) i terreni che negli strumenti urbanistici hanno destinazione diversa da quella agricola.

2. Qualora i terreni assegnati vengano successivamente destinati dagli strumenti urbanistici a usi diversi da quelli agricoli, l'assegnatario è tenuto al rilascio del terreno entro il termine massimo di sei mesi dalla richiesta dell'avente titolo.

#### Art. 11

##### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

*f.to* Davide Tavernise

**L. 14 gennaio 2013, n. 10 (1).**  
**Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2013, n. 27.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Promulga

la seguente legge:

**Art. 1 Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi**  
**In vigore dal 16 febbraio 2013**

1. La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della *legge 1<sup>o</sup> giugno 2002, n. 120*, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani.

2. Nella Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare realizza nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonché per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito di tali iniziative, ogni anno la Giornata di cui al comma 1 è intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. In occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con i comuni e le regioni e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora in aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali, preferibilmente di provenienza locale, con particolare riferimento alle varietà tradizionali dell'ambiente italiano, con modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. (2)

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, è abrogato.

(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 31 maggio 2016*.

**Art. 2 Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113**  
**In vigore dal 16 febbraio 2013**

1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato, alla *legge 29 gennaio 1992, n. 113*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' *articolo 1*, comma 1, dopo le parole: «i comuni» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 15.000 abitanti», le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi», dopo le parole: «neonato residente» sono inserite le seguenti: «e di ciascun minore adottato» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il termine si applica tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione. La messa a dimora può essere differita in caso di avversità stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico. Alle piantumazioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del

paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, salvo che il sito su cui si realizza l'intervento sia sottoposto a vincolo monumentale»;

b) all' *articolo 1*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro il termine di cui al comma 1, l'ufficio anagrafico comunale fornisce informazioni dettagliate circa la tipologia dell'albero e il luogo dove l'albero è stato piantato alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica. Il comune stabilisce una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini, imprese od associazioni per finalità celebrative o commemorative»;

c) dopo l' *articolo 3* è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascun comune provvede a censire e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica.

2. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco rende noto il bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. Nei casi di cui agli *articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del mandato del sindaco, l'autorità subentrata provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma.».

2. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Art. 3 Monitoraggio sull'attuazione della *legge 29 gennaio 1992, n. 113* In vigore dal 16 febbraio 2013**

1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato. (3)

2. Il Comitato provvede a:

a) effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni della *legge 29 gennaio 1992, n. 113*, e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento del verde pubblico e privato;

b) promuovere l'attività degli enti locali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a);

c) proporre un piano nazionale che, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto previsto dagli *articoli 5 e 6* della presente legge, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi;

d) verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche e promuovere tali attività per migliorare la tutela dei cittadini;

e) predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore;

f) monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella Giornata nazionale degli alberi di cui all' *articolo 1*, comma 1;

g) promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 2 febbraio 2018*.

**Art. 4 Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali di standard previste nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 In vigore dal 19 aprile 2016**

1. Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all' *articolo 3* della presente legge, d'intesa con le regioni e i comuni, presenta, in allegato alla relazione di cui al medesimo *articolo 3*, comma 2, lettera e), un rapporto annuale sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni di cui al *decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444*, relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi, e in particolare ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate e alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.

2. I comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme di cui al *decreto ministeriale n. 1444 del 1968* e, in particolare, sulle quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi, approvano le necessarie varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro il 31 dicembre di ogni anno.

[ 3. Le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale in misura non inferiore al 50 per cento del totale annuo. (4) ]

[ 4. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere concessi in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, mediante procedura di evidenza pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara. (5) ]

[ 5. Ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica di cui al comma 4, i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprietà della lottizzazione. (5) ]

[ 6. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al comma 4 da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri. (5) ]

---

(4) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 77, comma 1, lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*.

(5) Comma abrogato dall' *art. 217, comma 1, lett. ii), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016*.

**Art. 5 Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 In vigore dal 16 febbraio 2013**

1. All' *articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti:

«Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonché eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio, anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357*. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune può inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni. Fermi restando quanto previsto dalla normativa generale in materia di sponsorizzazioni nonché i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le altre misure di tutela delle aree verdi urbane, lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con modalità tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilità di ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico.»

**Art. 6 Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani****In vigore dal 16 febbraio 2013**

1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovono l'incremento degli spazi verdi urbani, di «cinture verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, adottando misure per la formazione del personale e l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree, e adottano misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore estiva», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con particolare riferimento:

a) alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia;

b) agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici;

c) alle coperture a verde, di cui all' *articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59*, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili;

d) al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale;

e) alla previsione e alla realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia;

f) alla previsione di capitolati per le opere a verde che prevedano l'obbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle essenze vegetali;

g) alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università, e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione.

2. Ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate, i comuni possono:

a) prevedere particolari misure di vantaggio volte a favorire il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti, rispetto alla concessione di aree non urbanizzate ai fini dei suddetti insediamenti;

b) prevedere opportuni strumenti e interventi per la conservazione e il ripristino del paesaggio rurale o forestale non urbanizzato di competenza dell'amministrazione comunale.

3. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni.

4. I comuni e le province, in base a sistemi di contabilità ambientale, da definire previe intese con le regioni, danno annualmente conto, nei rispettivi siti internet, del contenimento o della riduzione delle aree urbanizzate e dell'acquisizione e sistemazione delle aree destinate a verde pubblico dalla strumentazione urbanistica vigente.

**Art. 7 Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale (8)****In vigore dal 5 maggio 2018**

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:

a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

1-bis. Sono considerati boschi vetusti le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento ad una speciale azione di conservazione. (9)

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* , sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali e dei boschi vetusti ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia alla cui gestione provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco è data pubblicità mediante l'albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività. (6)

3. Le regioni recepiscono le definizioni di albero monumentale di cui al comma 1 e di boschi vetusti di cui al comma 1-bis, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. (10)

4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato. (7)

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1 milione di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' *articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307* .

---

(6) Comma così sostituito dall' *art. 16, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34* .

(7) Per il trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell'emissione del parere obbligatorio di cui al presente comma, vedi l' *art. 11, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177* .

(8) Rubrica così modificata dall' *art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34* .

(9) Comma inserito dall' *art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34* .

(10) Comma così sostituito dall' *art. 16, comma 1, lett. d), D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34* .

## **Art. 8 Clausola di salvaguardia**

### **In vigore dal 16 febbraio 2013**

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3* .

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

---

Lavori preparatori

Senato della Repubblica (atto n. 2472):

Presentato dal Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare Stefania PRESTIGIACOMO (Governo Berlusconi-IV) il 24 novembre 2010.

Assegnato alla 13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente il 13 dicembre 2010 con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. cost.), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze), 7<sup>a</sup> (Pubb. istruz.), 9<sup>a</sup> (Agricoltura), 10<sup>a</sup> (Industria), Questioni regionali.

Esaminato dalla 13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 14 dicembre 2010, 19 gennaio 2011, 1, 8, 23 febbraio 2011, 2, 16, 23 marzo 2011 e 5, 6 aprile 2011.

Relazione scritta annunciata il 7 aprile 2011 (atto 2472-A, nonché petizioni del signor Francesco Di Pasquale numeri 163, 302, 796), relatore Sen. Giuseppe LEONI.

Esaminato in Aula ed approvato il 12 aprile 2011.

*Camera dei deputati (atto n. 4290):*

Assegnato alla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 18 aprile 2011, con pareri delle commissioni I (Aff. costit.), II (Giustizia) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), V (Bilancio), VII (Cultura), X (Att. produt.), XIII (Agricoltura) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), Questioni regionali.

Esaminato dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 18 maggio 2011, 7 e 8 giugno 2011, 6, 12, 14, 27 luglio 2011.

Esaminato in Aula il 19 settembre 2011 e approvato in un Testo Unificato, con A.C. 3465 (On. Giulia COSENZA), il 20 settembre 2011.

*Senato della Repubblica (atto n. 2472- B):*

Assegnato alla 13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 5 ottobre 2011 con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. cost.), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze), 7<sup>a</sup> (Pubb. istruz.), 8<sup>a</sup> (Lavori pubb.), Questioni regionali.

Esaminato dalla 13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 19 ottobre 2011, 8 e 29 febbraio 2012, 28 marzo 2012.

Relazione scritta annunciata il 14 marzo 2011 (atto 2472-C), relatore Antonio D'Alì.

Esaminato in Aula il 20, 27 marzo 2012 e approvato, con modificazioni, 29 marzo 2012.

*Camera dei deputati (atto n. 3465-4920-B):*

Assegnato alla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 4 aprile 2012, con pareri delle commissioni I (Aff. costit.), II (Giustizia), V (Bilancio), VI (Finanze) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), IX (Trasporti), X (Att. produt.), XIII (Agricoltura) e Questioni regionali.

Esaminato dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 18 aprile 2012, 14, 21, 28 giugno 2012, 1<sup>o</sup> agosto 2012, 13, 22 novembre 2012, 11, 13 dicembre 2012.

Nuovamente assegnato alla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede legislativa, il 18 dicembre 2012, con pareri delle commissioni I (Aff. costit.), II (Giustizia), V (Bilancio), VI (Finanze) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), IX (Trasporti), X (Att. produt.), XIII (Agricoltura) e Questioni regionali.

Esaminato dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede legislativa ed approvato, con modificazioni, il 19 dicembre 2012.

*Senato della Repubblica (atto n. 2472- D):*

Assegnato alla 13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede deliberante, il 20 dicembre 2012 con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. cost.), 5<sup>a</sup> (Bilancio).

Esaminato dalla 13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede deliberante, ed approvato il 21 dicembre 2012.

**L. 4 agosto 1978, n. 440 (1)****Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 agosto 1978, n. 227.

**1.** Le regioni, ferme restando le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano, provvedono ad emanare norme di attuazione secondo i principi e i criteri stabiliti dalla presente legge per il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente.

**2.** Ai fini della presente legge si considerano incolte o abbandonate le terre, suscettibili di coltivazione, che non siano state destinate ad utilizzazione agraria da almeno due annate agrarie.

Si considerano insufficientemente coltivate le terre le cui produzioni ordinarie, unitarie medie, dell'ultimo triennio non abbia raggiunto il 40 per cento di quelle ottenute, per le stesse colture, nel medesimo periodo in terreni della zona censuaria, con le stesse caratteristiche catastali, tenendo conto delle vocazioni colturali della zona.

Nelle zone e nelle aziende dove esistono terreni serviti da impianti d'irrigazione, la comparazione ai fini di cui al secondo comma del presente articolo è effettuata con le produzioni unitarie dei terreni irrigui.

**3.** Gli elementi di comparazione di cui al precedente articolo sono definiti a cura di commissioni provinciali composte:

dal capo dell'ispettorato agrario provinciale o da un suo rappresentante, che presiede;

da due rappresentanti dei proprietari non coltivatori;

da due rappresentanti dei proprietari coltivatori diretti;

da due rappresentanti della cooperazione agricola;

da due rappresentanti dei lavoratori agricoli;

da quattro rappresentanti dei comuni o delle comunità montane su designazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione nazionale dei comuni ed enti montani della regione interessata.

I componenti la commissione di cui al comma precedente sono nominati dal presidente della giunta regionale su designazione, per i rappresentanti delle categorie dei proprietari nonché per i rappresentanti della cooperazione agricola e dei lavoratori agricoli, da parte delle rispettive organizzazioni sindacali, professionali e cooperative a base nazionale maggiormente rappresentative tramite le loro organizzazioni provinciali.

Per quanto riguarda la provincia autonoma di Bolzano, alla designazione di cui al comma precedente concorrono anche le organizzazioni sindacali su base provinciale.

Il presidente della giunta regionale provvede alla nomina, entro tre mesi dalla data della entrata in vigore della presente legge, delle commissioni provinciali.

La commissione dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere sostituiti su proposta delle rispettive organizzazioni.

**4.** Le regioni provvedono a determinare le singole zone del territorio di loro competenza che risultino caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge.

Entro un congruo termine fissato con la stessa delibera di determinazione delle zone di cui al precedente comma, non inferiore a novanta giorni dalla sua pubblicazione, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni, su cui decide l'organo regionale competente.

Per ognuna delle zone determinate ai sensi del primo comma, le regioni provvedono, altresì, in coerenza con i programmi regionali e comprensoriali o zonali di sviluppo agricolo, ove esistenti, a definire i criteri per l'utilizzazione agraria o forestale, nonché i criteri per la formazione dei relativi piani aziendali o interaziendali, osservando in quanto applicabili i principi di cui alla legge 8 maggio 1975, n. 153, ovvero, nelle zone di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352, i principi previsti dalla legge stessa.

Le regioni provvedono altresì a determinare le norme e le procedure per il censimento, la classificazione e i relativi aggiornamenti annuali delle terre incolte e abbandonate, nonché le norme e le procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto della avvenuta classificazione.

Le regioni assegnano per la coltivazione le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata. La domanda del richiedente viene notificata contemporaneamente, a cura delle regioni, al proprietario e agli aventi diritto.

I proprietari e gli aventi diritto possono chiedere alla regione, entro il termine stabilito e comunque non inferiore ai quarantacinque giorni, di coltivare direttamente le terre di cui all'articolo 1 allegando alla richiesta un piano di sviluppo aziendale elaborato secondo i criteri di cui al presente articolo e concordato con la regione la quale ne accetta la esecuzione.

---

**5.** Le regioni, indipendentemente dalla determinazione delle zone, dal censimento e dalla classificazione di cui al precedente articolo 4, assegnano per la coltivazione le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarle in forma singola o associata.

La domanda del richiedente viene notificata a cura delle regioni contemporaneamente al proprietario e agli aventi diritto, ferme restando le facoltà di cui all'articolo precedente.

Per i soggetti di cui all'articolo 8 i termini previsti dal precedente comma sono raddoppiati.

Qualora i proprietari o gli aventi diritto non realizzino il piano di sviluppo aziendale entro i termini stabiliti dalla regione, i terreni potranno essere assegnati ai soggetti richiedenti e il proprietario non potrà più inoltrare la richiesta di coltivarli direttamente sino alla scadenza dell'assegnazione.

Nell'assegnazione è data la precedenza alle aziende coltivatrici singole o associate ai fini dell'ampliamento aziendale, alle cooperative, alle società semplici costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 .

I rapporti tra proprietari ed usufruttuari delle terre e assegnatari sono regolati dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11 , e successive modificazioni. Agli assegnatari spetta il diritto di recesso, previo preavviso di un anno da notificarsi alla regione nonché al proprietario o agli aventi diritto.

Qualora l'assegnatario non provveda, entro due annate agrarie, alla utilizzazione delle terre assegnate, le commissioni di cui all'articolo 3, su istanza dei proprietari, verificate le condizioni di mancata utilizzazione, propongono alla regione la revoca della assegnazione.

---

**6.** Le domande intese ad ottenere l'assegnazione delle terre abbandonate, incolte o insufficientemente coltivate sono sottoposte al parere delle commissioni previste dall'articolo 3 per l'accertamento delle condizioni stabilite dalla presente legge. Il parere deve essere emesso entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 nel rispetto del principio del contraddittorio.

Sulla domanda di assegnazione provvede con decreto, entro quindici giorni, il presidente della regione, in conformità al parere delle commissioni predette.

Il provvedimento di assegnazione importa la risoluzione, senza diritto ad indennità, di qualunque precedente contratto di affitto o di natura associativa, salvo il rimborso eventualmente dovuto dall'assegnatario per lavori in corso o per qualsiasi altro titolo legittimo da liquidarsi nello stesso decreto di assegnazione, previo parere delle apposite commissioni di cui all'articolo 3.

Al tribunale amministrativo regionale, limitatamente ai provvedimenti riguardanti le terre insufficientemente coltivate, ferma restando la giurisdizione di legittimità, sono estesi in materia di contenzioso ed ai fini decisionali i poteri di cognizione e di istruzione.

**7.** Sono esclusi dalla applicazione della presente legge:

a) le terre la cui messa a coltura agraria pregiudichi la stabilità del suolo o la regimazione delle acque o comprometta la conservazione dell'ambiente;

b) le dipendenze e pertinenze di case effettivamente adibite ad abitazione rurale o civile, ivi compresi i giardini e i parchi boscati;

c) i boschi, nonché i terreni destinati a rimboscimento da piani, programmi e progetti di intervento già approvati dagli enti ed organi pubblici competenti;

d) le cave;

e) i terreni necessari per attività industriali, commerciali, turistiche e ricreative, i terreni adibiti a specifiche comprovate destinazioni economicamente rilevanti e le aree considerate fabbricabili o destinate a servizi di pubblica utilità da piani urbanistici vigenti o adottati. L'esclusione dei terreni di cui alla presente lettera e) opera a far tempo dalla loro effettiva utilizzazione ai fini predetti. In caso di terreni già assegnati, il rilascio da parte dell'assegnatario avrà luogo entro il termine massimo di sei mesi dalla richiesta dell'avente titolo e per la data fissata con decreto del presidente della regione sentite le parti. I termini fissati in eventuali concessioni edilizie rimangono sospesi fino alla data del rilascio.

**8.** Qualora le terre di cui alla presente legge siano di proprietà di lavoratori emigrati in Italia o all'estero e questi dichiarino, entro il termine stabilito dalla regione, di impegnarsi direttamente nella coltivazione del fondo, l'emanazione dei provvedimenti previsti dalla presente legge è sospesa per due anni.

Le leggi regionali possono prevedere deroghe agli obblighi previsti dalla presente legge a favore dei piccoli proprietari il cui reddito complessivo annuo non superi i sei milioni di lire.

**9.** Per il ripristino delle condizioni colturali e per l'avvio della esecuzione dei piani aziendali da parte degli assegnatari, le regioni possono corrispondere contributi in conto capitale e mutui assistiti dal concorso nel pagamento degli interessi, in misura non superiore a quella stabilita dall'articolo 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e dall'articolo 10, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 352.

Alle operazioni di mutuo di cui al comma precedente si applicano le disposizioni vigenti in materia di credito agrario di miglioramento e quelle previste dagli articoli 34 e 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse anche ai proprietari di terreni che si impegnano a coltivarli e presentino il piano di sviluppo aziendale ai sensi del precedente articolo 5.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono cumulabili con quelle previste dall'articolo 18 della legge 1° giugno 1977, n. 285.

**10.** Qualora le terre siano oggetto di nuda proprietà, di usufrutto o di altri diritti reali di godimento, le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche ai titolari di tali diritti.

Sono abrogate le disposizioni di cui al decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni. È altresì abrogata la legge 21 febbraio 1963, n. 379.

Fino a quando le regioni non avranno provveduto a costituire le commissioni di cui all'articolo 3, continuano ad operare le commissioni previste dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1950, n. 199, secondo i principi e i criteri di cui alla presente legge.

In ogni caso i procedimenti in corso dovranno essere definiti dalle commissioni di cui alla predetta legge 18 aprile 1950, n. 199.

**L.R. 5 luglio 2017, n. 31 (1).****Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani al settore primario e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoli agricoli.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 5 luglio 2017, n. 64.

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
Promulga  
la seguente legge

---

**Art. 1 Finalità.****In vigore dal 6 luglio 2017**

1. In attuazione degli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e della Convenzione europea sul paesaggio, ratificata dalla legge 9 gennaio 2006, n. 14, la presente legge detta i principi fondamentali per la conservazione del suolo in quanto bene comune e risorsa non rinnovabile, determinante per la difesa dell'ecosistema e delle caratteristiche del paesaggio, per la prevenzione del dissesto idrogeologico, per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche e di qualità.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per superficie agricola i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici, nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola;

b) per consumo di suolo la riduzione di superficie agricola per effetto di interventi che ne determinano l'impermeabilizzazione, l'urbanizzazione, l'edificazione e la cementificazione.

3. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, perseguono il coordinamento delle politiche di sviluppo territoriale con quelle rivolte al contenimento del consumo di suolo agricolo. A tal fine, per favorire l'effettivo utilizzo agricolo, la Regione promuove misure rivolte a disincentivare l'abbandono delle coltivazioni, a sostenere il recupero produttivo, il ricambio generazionale in agricoltura e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile.

---

**Art. 2 Individuazione degli immobili di proprietà regionale e di altri enti pubblici.****In vigore dal 6 luglio 2017**

1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, i dipartimenti regionali competenti in materia di bilancio e agricoltura, su delega della Giunta regionale, predispongono, d'intesa con gli enti e le agenzie strumentali gestori e senza ulteriori oneri, l'elenco annuale, con relativa cartografia, dei terreni agricoli e a vocazione agricola e pastorale di proprietà della Regione, idonei per l'assegnazione a giovani agricoltori singoli o associati in forma cooperativa e a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte o che si prevede di svolgere sia prevalente. Ad analogo adempimento sono tenuti gli enti strumentali, controllati e partecipati dalla Regione, con riguardo ai terreni di loro proprietà.

2. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco di cui al comma 1 viene reso pubblico e accessibile tramite il sistema informativo della Giunta regionale.

3. L'assegnazione dei terreni avviene a titolo oneroso secondo i parametri contenuti nel regolamento di attuazione di cui al comma 1 dell'articolo 3, nel rispetto delle previsioni del Reg. reg. 6 aprile 2017 n. 6

(Regolamento di disciplina dell'uso in concessione, locazione o ad altro titolo, di beni immobili della Regione Calabria), ove compatibili.

---

### **Art. 3 Procedure per il conferimento ai giovani agricoltori.**

#### **In vigore dal 6 luglio 2017**

1. Gli elenchi degli immobili individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, unitamente al regolamento di attuazione e allo schema di avviso pubblico, sono approvati dalla Giunta regionale. Il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, conformemente alle previsioni contenute nella legislazione vigente, provvede all'emanazione degli avvisi pubblici per la concessione o locazione dei terreni contenuti in tali elenchi, ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), e idonei per la cessione in locazione a giovani agricoltori singoli o associati in forma cooperativa. Provvede, altresì all'istruttoria e alla stipula dell'atto di assegnazione.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono al censimento dei terreni agricoli o a vocazione agricola appartenenti al proprio patrimonio nell'ambito dei quali individuare gli immobili da destinare annualmente, con apposito bando pubblico, alla locazione con contratto agrario a giovani imprenditori agricoli singoli o associati in forma cooperativa, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio. In caso di beni della Regione gestiti da enti strumentali o partecipati, a tali adempimenti provvedono i soggetti gestori, nel rispetto della disciplina posta dal comma 3 dell'articolo 2 del Reg. reg. 6/2017.

3. Le risultanze del censimento predisposto dai comuni sono pubblicate da ogni ente locale nel rispettivo albo pretorio e sito internet e sono inserite nell'elenco previsto al comma 2 dell'articolo 2.

4. La concessione o locazione dei terreni agricoli o a vocazione agricola contenuti negli elenchi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, appartenenti al demanio, al patrimonio disponibile della Regione, agli enti locali e agli altri enti pubblici è disposta conformemente alla legislazione nazionale e regionale vigente.

5. Gli avvisi pubblici regionali e comunali prevedono l'affidamento in concessione o locazione dei terreni di proprietà pubblica a favore dei giovani agricoltori di età inferiore a quarant'anni e con priorità ai giovani al primo insediamento e alle cooperative sociali così come definiti dal regolamento (CE) 1305/2013. Le locazioni prevedono il vincolo di destinazione agricola per un periodo equivalente alla durata del rapporto.

---

### **Art. 4 Norme per favorire il recupero produttivo e contenere il consumo di suoli agricoli.**

#### **In vigore dal 6 luglio 2017**

1. Sono consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi strumentali di miglioramento fondiario e agronomico rivolti alla coltivazione, all'allevamento del bestiame, alla silvicoltura nonché quelli funzionali alla conduzione dell'impresa agricola, alle attività di trasformazione, elaborazione e commercializzazione delle produzioni vegetali e animali, all'agriturismo e alle attività annesse e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. Gli interventi di miglioramento fondiario e agronomico sono preliminarmente concordati e autorizzati dal concedente e, nel caso di locazione, sono attivate le procedure di cui all'articolo 16 della L. 203/1982.

2. Nel caso di inosservanza del vincolo di destinazione agricola degli immobili affidati o della procedura di cui al comma 1, si applica all'assegnatario la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 5 mila euro e non superiore a 50 mila euro e la sanzione accessoria consistente nella demolizione delle opere non concordate e autorizzate e nel ripristino dei luoghi a proprie spese.

---

**Art. 5 Clausola di invarianza finanziaria.****In vigore dal 6 luglio 2017**

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

---

**Art. 6 Entrata in vigore.****In vigore dal 6 luglio 2017**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

---

**L.R. 12 ottobre 2012, n. 45 (1).****Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale (2).**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 ottobre 2012, n. 19, S.S. 20 ottobre 2012, n. 2.

(2) In attuazione di quanto previsto dalla presente legge, vedi l' *art. 1, comma 1, Reg.reg. 9 aprile 2020, n. 2*.

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
promulga  
la seguente legge:

CAPO I  
Disposizioni generali

**Art. 1 Oggetto.****In vigore dal 4 novembre 2012**

1. La Regione Calabria, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dallo Stato italiano in materia di boschi, territori montani, vincolo idrogeologico, difesa del suolo, tutela delle zone di particolare interesse ambientale, biodiversità e sviluppo sostenibile e del principio di leale collaborazione tra Governo e Regioni, definisce i principi di indirizzo per incentivare la gestione forestale sostenibile al fine di tutelare il territorio e contenere il cambiamento climatico, attivando e rafforzando la filiera forestale dalla sua base produttiva e garantendo, nel lungo termine, la multifunzionalità e la diversità delle risorse forestali.

2. Il riordino e la riforma della normativa vigente in materia forestale sono attuati nel rispetto della *legge 15 marzo 1997, n. 59* (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), del *decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143* (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), della *legge costituzionale n. 3 del 2001* (Modifiche al titolo V parte seconda della Costituzione), del *decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227* (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell' *articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*) come modificato dalla *legge 35/2012*, del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' *articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*), del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale).

**Art. 2 Principi e finalità.****In vigore dal 4 novembre 2012**

1. La Regione Calabria, in armonia con i principi della gestione forestale sostenibile, sanciti dal *D.M. 16 giugno 2005* del Ministro dell'ambiente (Linee guida di programmazione e forestale) e dal Programma Quadro del Settore Forestale in relazione all'interesse fondamentale della collettività, considera il bosco un sistema biologico complesso multifunzionale, in un contesto produttivo sostenibile, e promuove:

- a) la difesa idrogeologica;
- b) la funzionalità degli ecosistemi forestali;
- c) la conservazione e l'appropriato sviluppo della biodiversità;
- d) la valorizzazione del paesaggio e il miglioramento dei prodotti del bosco legnosi e non legnosi;
- e) il miglioramento delle condizioni socio-economiche delle aree a prevalente interesse silvopastorale;
- f) l'attenta formazione delle maestranze forestali, degli operatori ambientali, delle guide e degli addetti alla sorveglianza del territorio dipendenti dalle amministrazioni locali;

- g) gli interventi per la tutela e la gestione ordinaria del territorio in grado di stimolare l'occupazione diretta e indotta;
- h) iniziative atte a valorizzare la funzione socio-economica del bosco;
- i) l'ampliamento e il miglioramento delle aree forestali e del loro contributo al ciclo globale del carbonio;
- j) l'esercizio delle funzioni inerenti la pianificazione, la programmazione e l'attuazione per la difesa dei boschi dagli incendi e dalle avversità biotiche ed abiotiche;
- k) l'approvazione ed il controllo dell'attuazione dei piani di gestione forestale, la stesura dell'inventario forestale regionale e l'informatizzazione del patrimonio forestale regionale;
- l) la gestione, la tutela e la valorizzazione dei beni immobili e delle opere esistenti appartenenti al patrimonio regionale forestale;
- m) l'attività di ricerca e sperimentazione tesa a favorire l'interscambio di conoscenze tra la comunità politica, imprenditoriale, professionale e scientifica;
- n) la tenuta e l'aggiornamento del libro regionale dei boschi da seme, istituito ai sensi del *decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386* (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) al fine di tutelare e conservare gli ecosistemi forestali e, in tale ambito, controllare la produzione vivaistica pubblica e privata per la produzione di piante e certificarne la provenienza;
- o) lo sviluppo di forme di gestione associata delle proprietà forestali pubbliche e private;
- p) la gestione forestale sostenibile compresa la certificazione forestale di processo e di prodotto.
2. Al fine di raggiungere gli obiettivi indicati al comma 1, la Regione promuove accordi e intese istituzionali, gemellaggi, scambi formativi e progetti di valenza interregionale e internazionale con le altre regioni italiane e con gli Stati esteri.

---

### **Art. 3 Funzioni della Regione.**

#### **In vigore dal 4 novembre 2012**

1. Le funzioni amministrative relative al settore forestale sono esercitate dalla Regione secondo la normativa vigente.

1-bis. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione Calabria è titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essa trasferite e attribuite dallo Stato (3).

1-ter. Le competenze amministrative in materia di sanzioni, per le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge, sono attribuite al settore competente del dipartimento agricoltura, nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive integrazioni e modificazioni e dalle norme regionali vigenti (3).

---

(3) Comma aggiunto dall' *art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20*, a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 6, comma 1*).

### **Art. 4 Definizioni.**

#### **In vigore dal 4 novembre 2012**

1. Ai fini della presente legge i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.

2. Con la definizione di "bosco" si individuano i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 metri, misurata al piede delle piante di confine e copertura arborea superiore al 20 per cento ai sensi del *D.Lgs. 227/2001*. Non costituiscono interruzione della superficie boscata le infrastrutture e i corsi d'acqua presenti all'interno delle formazioni vegetali di larghezza pari o inferiore a 4 metri, le golene e le rive dei corsi di acqua in fase di colonizzazione arbustiva o arborea. Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minima non influiscono i confini delle singole proprietà.

3. Ai soli fini statistici, di inventario e monitoraggio è adottata la definizione di bosco usata dall'ISTAT e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.

4. Sono assimilati a bosco:

a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento, per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;

c) le radure d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco;

d) i castagneti da frutto abbandonati in fase di rinaturalizzazione;

e) le sugherete;

f) gli ericeti;

g) la macchia mediterranea.

5. La definizione di bosco di cui ai commi 2 e 4 si applica anche ai fini dell' *articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 42 del 2004* .

6. Non sono considerate bosco le Short rotation forestry, le coltivazioni di alberi di natale, i ginestreti, i cisteti, i parchi urbani, i filari di piante, i frutteti e i castagneti da frutto.

7. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione, in terreni non boscati, di alberi di interesse forestale, anche attuata nell'ambito delle politiche nazionali di sviluppo forestale ed europee di sviluppo rurale, finalizzata alla produzione di legno di qualità o di quantità e di biomassa per fini energetici. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale tecnico economico, l'arboricoltura da legno non comporta di per sé l'assoggettamento al vincolo idrogeologico e forestale dei terreni su cui è esercitata.

8. Con l'espressione "selvicoltura" si intende la coltivazione e l'uso del bosco al fine di conseguire le seguenti finalità:

a) l'ottenimento di produzione legnosa;

b) il mantenimento del sistema bosco in equilibrio con l'ambiente;

c) la conservazione della biodiversità, l'aumento della stessa e, più in generale, della complessità del sistema;

d) la congruenza dell'attività colturale con gli altri sistemi con i quali il bosco interagisce.

9. Con l'espressione taglio colturale, ai sensi e per gli effetti dell' *articolo 149 del D.Lgs. 42/2004* e dell' *articolo 6, comma 4, del D.Lgs. 227/2001* , si indicano i tagli condotti nel ciclo di coltivazione del bosco ed eseguiti in conformità agli strumenti di pianificazione forestale - piani di assestamento forestale, piani di coltura, piani di taglio - e regolarmente approvati o, in mancanza di questi, alle disposizioni dettate dai relativi regolamenti.

10. È considerata conversione del bosco la variazione della forma di governo da ceduo semplice, o ceduo semplice matricinato, a ceduo composto o a fustaia.

11. Ai fini della presente legge si intende per trasformazione del bosco, ivi inclusi quelli di neoformazione di cui al comma 13, ogni intervento finalizzato ad un uso del suolo diverso da quello forestale mediante eliminazione permanente della vegetazione arborea e arbustiva esistente, per cui sono da ritenere insussistenti i requisiti di cui al comma 2. La trasformazione del bosco riveste carattere di eccezionalità ed è consentita esclusivamente per opere pubbliche e di pubblica utilità.

12. Per sostituzione di specie si intendono gli interventi finalizzati alla introduzione di specie forestali estranee all'area di intervento, ancorché diverse da quelle preesistenti.

13. Si definiscono boschi di neoformazione i soprassuoli originati per disseminazione spontanea di specie forestali in terreni prima utilizzati a pascolo o in quelli destinati a coltivazioni agrarie, che abbiano estensione e larghezza come indicate al comma 2. Sono considerati boschi di neoformazione anche le formazioni costituite da vegetazione forestale arborea o arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il 40 per cento.

14. Per sistemazioni idraulico-forestali si intendono gli interventi di carattere intensivo e estensivo che si attuano congiuntamente nel territorio ai fini della conservazione e difesa del suolo dal dissesto idrogeologico.

15. Ai fini della presente legge, sono considerati alberi monumentali, ai sensi della *legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47* (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria) e boschi vetusti, i singoli esemplari e le specifiche aree boscate, di origine naturale o antropica, che per età, forme, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse tali da richiedere una speciale conservazione.

16. Per viabilità forestale si intende la rete viaria dedicata al servizio dei patrimoni silvo-pastorali, incluse le infrastrutture ad essa funzionali, nonché al collegamento con la rete viaria pubblica.

17. Le norme regolamentari definiscono gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale, in considerazione del tipo di utilizzo e del contesto territoriale.

18. Si considerano terreni abbandonati o incolti i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno cinque anni e che non abbiano le caratteristiche riportate ai commi 2 e 4.

## **Art. 5 Regolamenti forestali.**

### **In vigore dal 4 novembre 2012**

1. Ai fini della tutela e del corretto uso del bosco, delle aree boscate e pascolive, la Regione adotta regolamenti forestali, di seguito definiti "regolamenti", con riferimento all'intero territorio regionale.

2. I regolamenti dettano le norme di tutela, i vincoli e le prescrizioni previsti dalla presente legge, si conformano alla prescrizioni dei piani di bacino di cui al *D.Lgs. 152/2006*, e tengono altresì conto delle esigenze di tutela della fauna selvatica e dei suoi habitat come previsto dal *decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357*.

3. Attraverso i regolamenti di cui al comma 1, la Regione disciplina:

a) le attività che interessano i terreni non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico;

b) la tutela e la valorizzazione dei beni immobili e delle opere esistenti appartenenti al patrimonio regionale forestale.

4. La Regione, nelle more della redazione e dell'attuazione dei regolamenti, applica, con riferimento all'intero territorio regionale, le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) approvate con Delib.G.R. 20 maggio 2011, n. 218 e la *legge regionale 26 agosto 1992, n. 15* (Disciplina dei beni in proprietà della Regione) e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le P.M.P.F. di cui al comma 4 regolano le attività di gestione forestale per le seguenti finalità:

a) l'applicazione del vincolo idrogeologico e delle attività silvo-pastorali in attuazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e del *D.Lgs. n. 227/2001*;

b) tutela dell'assetto idrogeologico (*D.Lgs. 152/2006*);

c) salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane (*legge 31 gennaio 1994, n. 97*);

d) tutela e valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici (*legge 6 dicembre 1991, n. 394*, *D.Lgs. 42/2004*, *D.Lgs. 152/2006*);

e) tutela della biodiversità e degli habitat naturali nella rete Natura 2000 (*D.P.R. 357/1997*, *D.P.R. 120/2003*, *legge 11 febbraio 1992, n. 157*).

6. La Giunta regionale approva i regolamenti forestali entro il 31 dicembre 2018 (4).

(4) Comma dapprima sostituito dall' *art. 3, comma 1, lettera b)*, *L.R. 16 ottobre 2014, n. 20*, a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 6, comma 1*) e poi così modificato dall' *art. 17, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' *art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*. Il testo originario era così formulato: «6. La Giunta regionale approva i Regolamenti Forestali entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».

## CAPO II

### Programmazione e pianificazione forestale

## **Art. 6 Ruolo della pianificazione (5).**

### **In vigore dal 4 novembre 2012**

1. La Regione, in conformità al Piano Forestale Regionale ed ai documenti di programmazione adottati in relazione al piano stesso, promuove la pianificazione forestale come strumento prioritario per la gestione sostenibile del patrimonio boschivo e pascolivo in armonia con i principi sanciti all' *articolo 2*.

2. Il Piano Forestale Regionale, di seguito definito anche "PFR", rappresenta il documento fondamentale di programmazione delle attività in campo forestale e si propone di implementare a livello locale la gestione

forestale sostenibile in base ai criteri generali di intervento indicati nel *decreto del Ministro dell'ambiente del 16 giugno 2005*.

3. La Regione provvede alla redazione e revisione del Piano Forestale coerentemente agli indirizzi strategici nazionali definiti nel Programma Quadro per il Settore Forestale di cui alla *legge 296/2006*. Il Piano Forestale Regionale, secondo quanto stabilito nel PQSF/2008, attraverso lo studio e la conoscenza delle caratteristiche principali del patrimonio forestale e delle situazioni ecologiche in cui si sviluppa, individua gli interventi e i tempi utili per realizzare una corretta gestione dei boschi, correlandola con l'erogazione dei servizi utili ai proprietari e alla collettività.

4. Il PFR ha valenza quinquennale ed è redatto dal dipartimento competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione e approvato dalla Giunta regionale. La pianificazione del patrimonio boschivo e pascolivo si attua tramite l'elaborazione e l'applicazione dei piani di gestione di proprietà pubbliche o private, singole o associate, previsti nell' *articolo 7*.

5. La pianificazione di cui all' *articolo 7* si applica anche ai boschi di uso civico.

---

(5) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 16 dicembre 2016, n. 548*, la *Delib.G.R. 30 giugno 2017, n. 274* e la *Delib.G.R. 12 luglio 2022, n. 306*.

## **Art. 7 Piani di gestione e assestamento forestale (9).**

### **In vigore dal 4 novembre 2012**

1. I piani di gestione e assestamento forestale hanno una validità non superiore a venti anni.

2. Il piano di gestione e assestamento forestale deve contenere i seguenti elementi:

- a) relazione e obiettivi del piano;
- b) delimitazione e zonizzazione del patrimonio;
- c) documentazione cartografica;
- d) analisi pedoclimatica e vegetazionale;
- e) descrizione dei tipi forestali, dei comparti colturali e delle unità colturali;
- f) valutazione della vulnerabilità idrogeologica ed eventuali misure di mitigazione messe in campo;
- g) determinazione della provvigione e della ripresa legnosa;
- h) piano degli interventi selvicolturali;
- i) piano della viabilità forestale ed eventuali opere di sistemazioni idraulico-forestali;
- j) modalità e tecniche di esercizio dell'attività di utilizzazione forestale;
- k) disciplina dell'esercizio di attività inerenti le produzioni forestali non legnose;
- l) indicazioni gestionali di eventuali aree naturali protette secondo i principi sanciti dalla *legge n. 394 del 1991*, di alberi monumentali ai sensi della *L.R. n. 47/2009* e boschi vetusti;
- m) indicazioni gestionali per la tutela della biodiversità e degli habitat naturali nella Rete Natura 2000 (*D.P.R. 357/1997*, *D.P.R. 120/2003*, *L. 157/1992*).

3. Qualora le aree boscate siano utilizzate per il pascolo degli animali, conformemente a quanto previsto nei regolamenti, il piano di gestione e assestamento forestale può contenere una specifica pianificazione dell'esercizio delle attività zootecniche secondo quanto previsto dal regolamento d'uso. In tal caso, il piano può interessare anche aree non boscate ed esterne a quelle definite dall' *articolo 4* commi 2 e 4, ma ad esse contigue.

4. Il piano di gestione forestale è obbligatorio per tutte le proprietà pubbliche e per quelle private con superficie forestale maggiore o uguale a 100 ettari, anche prevedendo forme di incentivazione alla gestione associata.

5. La pianificazione dei boschi e dei pascoli di proprietà privata superiore a 50 ettari e inferiore a 100 ettari deve attuarsi, in alternativa ai piani di cui al comma 1, attraverso piani poliennali di taglio. Per superfici inferiori a 50 ettari è previsto la redazione di idonea progettazione secondo le disposizioni previste dai regolamenti.

6. I piani poliennali di taglio di cui al comma 5 hanno durata minima di cinque anni e massima di dieci anni. In ogni caso non possono derogare alle disposizioni previste dai regolamenti.

7. Il piano poliennale di taglio deve contenere i seguenti elementi:

- a) obiettivi del piano;
- b) analisi delle caratteristiche stagionali dell'area;

- c) parametri dendroauxometrici;
- d) relazione tecnica forestale;
- e) cartografia catastale, tecnica, oppure topografica, dell'area.

8. Per gli aspetti non specificatamente indicati dai piani di gestione e assestamento forestale di cui al comma 1, valgono le disposizioni dei regolamenti. I piani di cui al comma 1 sono approvati dal dipartimento competente in materia di agricoltura foreste e forestazione.

9. Prima della loro approvazione, i piani riguardanti territori ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di un'area naturale protetta devono essere trasmessi all'ente gestore dell'area stessa per il rilascio del nullaosta. In tal caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di approvazione del Piano (7).

10. Nelle aree ricadenti all'interno della Rete Natura 2000 i piani di gestione forestale ed i piani poliennali non vanno assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di valutazione ambientale strategica (VAS) a norma dell'articolo 6, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 per come modificato dall'articolo 4-undecies della legge 30 dicembre 2008, n. 205, e dell'articolo 5, commi 6 e 7 del Reg. reg. 6 novembre 2009, n. 16 approvato con Delib.G.R. 4 novembre 2009, n. 749 (6).

11. [Nelle more del rilascio dei nullaosta da parte degli enti gestori delle aree protette, i piani sono approvati dal dipartimento competente in materia agricoltura, foreste e forestazione, qualora ne sussistano le condizioni di conformità ai regolamenti o al PFR. In tal caso è fatto obbligo ai progettisti redattori dei progetti di taglio di produrre le relative autorizzazioni a cura del dipartimento regionale competente, pena la mancata approvazione del progetto] (8).

(6) Comma così sostituito dall' *art. 5, comma 11, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 10* della medesima legge e dall' *art. 3, comma 1, lettera d), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20*, a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 6, comma 1*). Il testo originario era così formulato: «10. Nelle aree ricadenti all'interno della Rete Natura 2000 i piani di gestione forestale ed i piani poliennali e progetti di taglio non vanno assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di valutazione ambientale strategica (VAS) a norma dell'articolo 6 comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per come modificato dall'articolo 4-undecies della L. 30 dicembre 2008, n. 205 e dall'articolo 5, commi 6 e 7 del Reg. reg. 6 novembre 2009, n. 16 approvato con Delib.G.R. 4 novembre 2009, n. 749.».

(7) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lettera c), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20*, a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 6, comma 1*).

(8) Comma abrogato dall' *art. 3, comma 1, lettera e), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20*, a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 6, comma 1*).

(9) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 16 dicembre 2016, n. 548*, la *Delib.G.R. 15 dicembre 2020, n. 484* e la *Delib.G.R. 12 luglio 2022, n. 306*.

## **Art. 8 Servizi informativi, cartografia e inventario forestale, ricerca e sperimentazione. In vigore dal 4 novembre 2012**

1. La Regione tramite l'ufficio regionale competente, promuove la redazione dell'Inventario forestale regionale secondo quanto previsto dal PFR.

2. La Regione Calabria promuove la realizzazione del Sistema Informativo Forestale della Regione Calabria (S.I.F.CAL.) per le proprie finalità di pianificazione, programmazione e controllo dell'assetto forestale regionale.

3. Il S.I.F.CAL. è collocato e gestito presso il dipartimento competente in materia agricoltura, foreste e forestazione e raccoglie, elabora ed archivia, le informazioni relative alla materia forestale ed al vincolo idrogeologico.

4. Per le finalità di cui al comma 3, il dipartimento può avvalersi del Centro cartografico regionale o delle strutture previste dalla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 (Istituzione dell'ARSAC) e dalla legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione di Azienda Calabria Verde) (10).

5. La Regione promuove la ricerca e la sperimentazione e a tal fine può affidare, attraverso apposita convenzione, a enti di ricerca, a istituti di sperimentazione e ad altri organismi scientifici, l'esecuzione di studi finalizzati alla conoscenza e all'innovazione nel settore forestale, nell'esercizio delle attività forestali, nella filiera foresta-legno e nel settore degli impianti di produzioni legnose specializzate.

6. La Regione favorisce la costituzione di una rete permanente di monitoraggio delle risorse forestali, anche per fini sperimentali, individuando specifiche stazioni all'interno delle proprietà forestali.

(10) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 1, lettera f), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20*, a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 6, comma 1*). Il testo originario era così formulato: «4. Per le finalità di cui al comma 3, il dipartimento si avvale della struttura del Centro cartografico regionale.».

### **Art. 9 Forme associative di gestione e affidamento dei beni.**

#### **In vigore dal 4 novembre 2012**

1. La Regione promuove la formazione di consorzi e altre forme associative allo scopo di gestire in modo programmato, integrato e coordinato, il patrimonio silvo-pastorale facente capo a proprietari diversi.

2. I consorzi e le altre forme associative per la gestione delle aree boscate ricadenti all'interno del territorio delle aree naturali protette regionali, possono stipulare apposite convenzioni con gli enti gestori delle aree stesse, per avvalersi dei loro uffici tecnici, amministrativi e degli altri mezzi strumentali per la gestione dell'area boscata.

3. Gli enti pubblici e collettivi, per l'amministrazione dei beni soggetti a uso civico, possono aderire a iniziative per la gestione associata dei boschi sulla base di convenzioni, in cui siano specificati, le forme e i modi dell'esercizio dell'uso civico nella nuova modalità di gestione.

4. I proprietari pubblici e privati possono affidare, attraverso apposita convenzione, agli Enti locali e agli enti gestori delle aree naturali protette, ovvero a altri soggetti pubblici e privati, la gestione del proprio patrimonio boschivo.

5. L'affidamento può essere richiesto sulla base di una proposta progettuale di gestione delle risorse forestali. La gestione deve conformarsi al piano di gestione e assestamento forestale.

### **Art. 10 Amministrazione del patrimonio forestale pubblico e collettivo.**

#### **In vigore dal 4 novembre 2012**

1. Gli Enti pubblici e collettivi gestiscono direttamente, anche in forma associata, il proprio patrimonio forestale.

2. Gli enti di cui al comma 1 destinano almeno il 10 per cento dei ricavi di tutte le attività connesse con la gestione dei beni forestali di proprietà, ivi compresi gli introiti derivanti dalle attività forestali e zootecniche, per attuare interventi di pianificazione, conservazione, miglioramento e potenziamento dei boschi e per la realizzazione di opere connesse alla viabilità forestale.

Tali somme devono essere iscritte nel bilancio di previsione dell'ente proprietario, in apposito capitolo di spesa vincolato. L'ente proprietario deve procedere all'accantonamento anche se la gestione è svolta da soggetti diversi dallo stesso. Nel caso delle foreste demaniali di proprietà della Regione, è cura dell'ente delegato procedere all'accantonamento.

3. Nel caso di attività realizzate in assenza del piano di gestione e assestamento forestale di cui all' *articolo 7*, l'ente gestore deve accantonare almeno il 20 per cento dei ricavi della gestione dei beni forestali di proprietà, secondo le modalità indicate al comma 2, per finanziare prioritariamente la redazione dei piani stessi.

4. La cessione dei beni agro-silvo-pastorali alienabili degli Enti pubblici deve avvenire in conformità alle procedure previste dalla normativa vigente in materia.

5. Gli enti titolari del patrimonio forestale, laddove quest'ultimo sia già stato oggetto di pianificazione forestale di cui all' *articolo 7*, possono concedere, con provvedimento motivato, attraverso procedure ad evidenza pubblica, l'uso temporaneo di tale patrimonio a soggetti privati, con priorità per quelli senza fini di lucro, o aventi finalità mutualistiche. In assenza di pianificazione, il provvedimento di concessione deve prevedere l'obbligo, da parte dell'ente proprietario, di redazione del piano di gestione entro diciotto mesi dal rilascio della concessione, pena la decadenza della stessa. Nel caso in cui le concessioni riguardino beni ricadenti all'interno di aree naturali protette, il rilascio delle concessioni è subordinato al parere da parte degli uffici gestori dell'area protetta e in caso di aree ricadenti in Rete Natura 2000, al nullaosta da parte del dipartimento competente in materia di politiche dell'ambiente, come previsto dal *Reg. reg. n. 16 del 2009* in applicazione del *D.P.R. 357/97*.

---

CAPO III  
Gestione forestale sostenibile

**Art. 11 Generalità.****In vigore dal 4 novembre 2012**

1. La gestione forestale sostenibile si attua attraverso l'applicazione della selvicoltura di cui all' *articolo 4* comma 8.

2. Le attività di gestione forestale sostenibile rappresentano fattore di sviluppo dell'economia locale e regionale, di controllo sul territorio, di miglioramento delle condizioni economiche e sociali, nonché di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata o cooperativa, nel rispetto delle normative previste a livello internazionale in tema di abbattimento delle emissioni di anidride carbonica.

---

**Art. 12 Misure per favorire la biodiversità.****In vigore dal 4 novembre 2012**

1. La Regione Calabria promuove la tutela e l'incremento della biodiversità secondo quanto previsto dai regolamenti.

---

**Art. 13 Certificazione forestale.****In vigore dal 4 novembre 2012**

1. Ai fini di cui all' *articolo 2* , comma 2, lettera n), la Regione promuove l'introduzione e il mantenimento di sistemi di certificazione della gestione forestale sostenibile, dell'arboricoltura da legno, dei prodotti secondari del bosco e di quelli da esso derivati.

---

**Art. 14 Divieti.****In vigore dal 4 novembre 2012**

1. Ai sensi dell' *articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 227/2001* e nei limiti dei regolamenti è vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi cedui.

2. Nelle fustaie il taglio raso di norma è vietato. Tuttavia questo può essere effettuato se previsto dal piano di assestamento o di gestione, dal piano dei tagli o dal piano di coltura, negli impianti di specie esotiche e di quelli per l'arboricoltura da legno.

3. In deroga ai divieti di cui ai commi 1 e 2, la Regione può autorizzare interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria, alla salvaguardia della pubblica incolumità o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.

---

**Art. 15 Albo delle imprese forestali.****In vigore dal 4 novembre 2012**

1. Al fine di promuovere la crescita delle imprese e di qualificarne la professionalità, è istituito, presso il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, ai sensi dell' *articolo 7 del D.Lgs. 227/2001*, l'albo regionale delle imprese forestali per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale.

2. I regolamenti disciplinano le modalità di accesso e di tenuta del summenzionato albo.

---

**Art. 16 Principi per la tutela del patrimonio genetico forestale.****In vigore dal 4 novembre 2012**

1. La Regione promuove la conservazione e la tutela del patrimonio genetico forestale autoctono e sostiene l'utilizzo, la moltiplicazione e la diffusione delle specie forestali autoctone, arboree e arbustive, di provenienza certificata.

2. La Regione provvede all'individuazione di popolamenti e di singole piante in grado di fornire materiale di riproduzione e propagazione idoneo alla coltivazione vivaistica.

3. La Regione promuove l'individuazione di un apposito centro regionale per la produzione di semi forestali autoctoni certificati e per la redazione di registri regionali dei materiali di base.

---

**Art. 17 Produzione di piante forestali.****In vigore dal 4 novembre 2012**

1. La Regione, tramite il centro regionale e vivaisti autorizzati (se, per questi ultimi, è previsto dalla normativa vigente), provvede alla produzione di piante forestali certificate ai sensi della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, per come recepita dalla *legge 180/2002*, dal *D.Lgs. 386/2003* e successive modificazioni.

2. La Regione, tramite il centro regionale, provvede, altresì, alla manutenzione delle strutture individuate ai fini vivaistici, nonché all'approvvigionamento di semi e piantine.

---

**Art. 18 Raccolta delle piante e dei prodotti secondari del bosco.****In vigore dal 4 novembre 2012**

1. La raccolta delle piante e dei prodotti secondari del bosco, ove disciplinata dai regolamenti comunali, deve svolgersi in modo da evitare danni permanenti alle specie ed all'habitat in cui vivono.

2. Nei boschi pubblici, in mancanza di appositi regolamenti comunali che ne disciplinano l'uso, è vietata la raccolta dei prodotti secondari quali asparago, agrifoglio, pungitopo.

3. I comuni devono dotarsi dei suddetti regolamenti entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

---

CAPO IV  
Funzione produttiva

**Art. 19 Utilizzazioni boschive e viabilità forestale.**

**In vigore dal 4 novembre 2012**

1. La Regione, al fine di favorire l'occupazione e la permanenza delle popolazioni nei territori montani, quale contributo allo sviluppo della filiera foresta-legno e all'applicazione delle corrette metodologie di lavoro in bosco, promuove, per le imprese di utilizzazione forestale che ne fanno richiesta, già indicate all' *articolo 15* comma 4, l'ammodernamento di dotazioni, impianti, strutture ed infrastrutture, nonché l'attuazione di misure ed interventi nel campo della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Per il taglio e l'allestimento dei prodotti boschivi principali si rimanda a quanto previsto dai regolamenti.

3. La Regione individua nella realizzazione e manutenzione della viabilità forestale, lo strumento per conseguire una razionale gestione della risorsa forestale e la tutela del territorio.

4. L'implementazione della rete viaria forestale e gli interventi che comportano la modifica del tracciato di viabilità esistente o il suo allargamento, la realizzazione di imposti e piazzali di accatastamento temporanei, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, sono soggetti a quanto prescritto nei regolamenti.

---

**Art. 20 Impiego delle risorse legnose (11).**

**In vigore dal 4 novembre 2012**

1. La Regione, in armonia con i principi espressi dal Protocollo di Kyoto e con gli impegni sul clima ed energia assunti dall'Unione Europea, promuove la produzione della risorsa legno quale materia prima rinnovabile per gli impieghi nel campo industriale, energetico e artigianale anche allo scopo di ridurre le emissioni di carbonio nell'atmosfera, secondo gli indirizzi del Piano Forestale Regionale.

2. L'amministrazione regionale incentiva la gestione dei sistemi di certificazione forestale e delle relative catene di custodia per i prodotti forestali.

3. La Regione promuove l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili provenienti dalla foresta e dall'arboricoltura da legno mediante la realizzazione di impianti per la produzione di biomassa legnosa. Le aziende e le imprese forestali che operano nel territorio regionale devono privilegiare l'utilizzo delle biomasse legnose prodotte localmente. La Regione promuove inoltre lo sviluppo di filiere integrate bosco-legno-energia al fine di attuare politiche ad alta sostenibilità economica/ambientale.

---

(11) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 30 giugno 2017, n. 274* .

**Art. 21 Arboricoltura da legno.**

**In vigore dal 4 novembre 2012**

1. La Regione promuove la produzione legnosa fuori foresta e a tal fine eroga contributi a enti e aziende agroforestali singole o associate, nonché ai proprietari dei fondi o soggetti da essi delegati, con priorità alle aziende in possesso di certificazione forestale e a quelle associate.

2. Gli impianti di arboricoltura da legno realizzati con finanziamenti pubblici devono essere gestiti secondo un piano di coltura e conservazione.

**Art. 22 Gestione dei castagneti.****In vigore dal 4 novembre 2012**

1. La Regione attribuisce ai castagneti un ruolo fondamentale per la stabilità idrogeologica del territorio, per il valore naturalistico degli ecosistemi, per la qualità del paesaggio e per l'economia rurale e forestale.
2. La Regione supporta le iniziative finalizzate all'ecocertificazione del legno di qualità e promuove inoltre le produzioni da frutto delle cultivar autoctone pregiate.
3. Il ripristino e miglioramento dei castagneti degradati deve essere effettuato secondo quanto stabilito dai regolamenti.
4. Nel caso di ampliamento, rinfoltimento o sostituzione di piante di castagno sia da legno che da frutto con esemplari della medesima specie, il materiale di propagazione deve essere certificato a norma *D.Lgs. 386/2003*.

## CAPO V

## Funzione protettiva e di difesa idrogeologica

**Art. 23 Trasformazione e conversione del bosco.****In vigore dal 4 novembre 2012**

1. La Regione applica la disciplina del vincolo idrogeologico, secondo quanto previsto dal R.D. n. 3267/1923 e dall' *articolo 4 comma 2 del D.Lgs. 227/2001*.
  2. La trasformazione dei boschi finalizzata al mutamento di destinazione di uso del suolo è soggetta al vincolo idrogeologico, ed all'autorizzazione paesaggistica di cui all' *articolo 146 del D.Lgs. 42/2004*.
  3. È vietata la trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a sistemazione idraulico-forestale e rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato o della Regione, riconsegnati ai legittimi proprietari, o ai loro aventi causa, con piano di coltura e conservazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68 del R.D.L. n. 1126/26 e dell'articolo 54 del R.D. n. 3267/23 (12).
  4. La trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni di cui al comma precedente può essere consentita, in casi eccezionali, fatta salva la tutela idrogeologica, e con le modalità stabilite dai regolamenti:
    - a) per la realizzazione di opere pubbliche di pubblica utilità;
    - b) nelle aree di estensione tale da interrompere la continuità del bosco, che risultino prive di copertura arborea e arbustiva da almeno quindici anni, a causa di avversità biotiche, abiotiche o eventi accidentali, ad esclusione dei casi di cui alla legge 353/2000, al fine di destinarle al recupero dell'attività agricola, dove questa rivestiva, e può continuare a farlo, una funzione storico-paesaggistica e socio-economica significativa.
  5. La sostituzione di specie forestali autoctone è di norma vietata. Per le specie esotiche o per quelle al di fuori del loro campo di idoneità ecologico, è auspicabile prevedere, previa autorizzazione, la loro graduale sostituzione. Il Piano di coltura e conservazione di cui all'articolo 24, può, a richiesta dei legittimi proprietari o aventi causa, prevedere, in aree vocate ove è presente in maniera consistente una arboricoltura autoctona tipica, la sostituzione della specie arborea introdotta dall'intervento idraulico-forestale, con le essenze di cui sopra presenti nell'area vocata. In caso di Piano di coltura e conservazione già in atto si può, su istanza, formulata da parte dei legittimi proprietari o aventi causa, motivata e documentata, evidenziante la presenza consistente delle specie autoctone vocate, procedere a modifica del Piano al fine di consentire la sostituzione (13).
  6. È richiesta la preventiva autorizzazione regionale per tutti gli interventi di taglio e eventuale successiva estirpazione delle ceppaie finalizzati alla ricostituzione del bosco, al suo reimpianto, alla sostituzione delle specie legnose o alla sottopiantagione con altre specie autoctone.
  7. È vietata la conversione delle fustaie e dei soprassuoli transitori, in boschi cedui, a eccezione delle piantagioni di eucalipto.
- È altresì vietata la ceduzione dei boschi che hanno oltrepassato un'età pari a due volte il turno minimo previsto dai regolamenti, fatti salvi gli interventi sui popolamenti di castagno e leccio e quelli di tutela

fitosanitaria delle specie quercine. È, infine, vietata la conversione dei cedui composti in cedui semplici o semplici matricinati.

---

(12) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 1, lettera g), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20*, a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 6, comma 1*). Il testo originario era così formulato: «3. È vietata la trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a sistemazione idraulico-forestali e rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato o della Regione, riconsegnati ai legittimi proprietari, o ai loro aventi causa, con piano di coltura e conservazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68 del r.d.l. 1126/26 e dell'articolo 53 del R.D. n. 3267/23.».

(13) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, L.R. 19 novembre 2020, n. 26*, a decorrere dal 20 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1*, della medesima legge).

### **Art. 24 Riconsegna dei terreni tenuti in occupazione temporanea. In vigore dal 4 novembre 2012**

1. I terreni tenuti in occupazione temporanea, rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato e della Regione, devono essere riconsegnati entro il 31 dicembre 2017 (14).

2. La riconsegna ai legittimi proprietari o ai loro aventi causa, da parte dell'ente che li ha realizzati oppure dell'ente occupante, avverrà previa dichiarazione di compiutezza dei lavori di sistemazione idraulico-forestale, anche allo scopo di accertare se la continuità del bosco realizzato può ritenersi garantita.

3. Al fine della riconsegna ai legittimi proprietari, o ai loro aventi causa, dei terreni di cui al comma 2, l'ente occupante deve altresì predisporre, ai sensi dell'articolo 54 del r.d. 3267/23, il piano di coltura e conservazione delle operazioni di governo boschivo da sottoporre inoltre, con le modalità stabilite dai regolamenti, all'approvazione del dipartimento competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione.

4. Il piano di coltura e conservazione, ferma restando la tutela idrogeologica e con le modalità stabilite dai regolamenti, può prevedere, in casi eccezionali, la trasformazione dei terreni, nelle aree di estensione tali da interrompere la continuità del bosco e prive di copertura arborea e arbustiva, da almeno quindici anni, a causa di avversità biotiche o abiotiche o eventi accidentali, esclusi i casi di cui alla *legge 353/2000*.

5. Su istanza di parte, tesa a ottenere la restituzione di aree assoggettate a vincolo di rimboschimento, ai sensi dell'articolo 54 del r.d. 3267/1923, ma prive di copertura arborea, le stesse potranno essere restituite con la prescrizione di assoggettarle al rimboschimento.

6. Qualora al momento della riconsegna si accerti l'esistenza sui terreni di costruzioni appartenenti al patrimonio pubblico o privato, le stesse, se realizzate prima dell'emanazione del decreto di occupazione, debbono essere considerate nel piano di coltura e conservazione. Devono essere escluse le aree edificate in costanza dell'occupazione dei terreni (15).

---

(14) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 2, lettera a), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' *art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*.

(15) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 2, lettera b), L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' *art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*.

### **Art. 25 Rimboschimento compensativo. In vigore dal 4 novembre 2012**

1. Nei casi in cui la trasformazione autorizzata del bosco interessi aree di superficie superiore a 2000 metri quadrati, la stessa è condizionata al rimboschimento di terreni nudi di superficie uguale a quelle trasformate, nell'ambito dello stesso bacino idrografico. Il rimboschimento è soggetto alle disposizioni di cui al *D.Lgs. 42/2004* ed è disciplinato dai regolamenti.

**Art. 26 Divieti.****In vigore dal 4 novembre 2012**

1. È fatto divieto di trasformazione dei boschi presenti sul territorio regionale, fatto salvo quanto previsto dall' *articolo 4* , comma 12.

---

**Art. 27 Sistemazioni idraulico forestali.****In vigore dal 4 novembre 2012**

1. La Regione provvede alle sistemazioni idraulico-forestali ed alla conservazione e difesa del suolo, nonché alla conservazione e alla manutenzione delle opere esistenti, secondo la normativa vigente.

2. Le sistemazioni idraulico forestali si attuano mediante il consolidamento dei versanti, l'esecuzione di opere paramassi, il ripristino e la regolazione delle normali sezioni di deflusso, la riqualificazione ambientale, facendo anche ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.

3. Rientrano negli interventi di cui al comma 2, anche la costruzione di strade di servizio necessarie alla realizzazione delle opere medesime e l'acquisto di attrezzature per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta.

4. La Giunta regionale può individuare e delimitare bacini pilota nei quali attuare a scopo sperimentale studi, ricerche e interventi particolari, ai fini di determinare i criteri tecnico-economici più idonei per conseguire gli scopi di cui ai commi 1 e 2.

5. Per la conservazione dell'efficienza delle opere di sistemazione idraulico forestale, danneggiate da eventi calamitosi eccezionali, il Presidente della Giunta regionale su relazione del dipartimento competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione, dispone direttamente il pronto intervento per il loro ripristino, qualora questo non possa essere rinviato nel tempo senza pericolo per la pubblica incolumità.

---

**Art. 28 Lavori di pronto intervento e modalità di esecuzione.****In vigore dal 4 novembre 2012**

1. Si definiscono di pronto intervento i lavori di carattere straordinario, urgente e indifferibile diretti a:

a) prevenire e fronteggiare situazioni di dissesto a evoluzione rapida e pericolosa per l'equilibrio idrogeologico del territorio montano;

b) ripristinare la piena funzionalità della viabilità forestale e delle opere di sistemazione idraulico-forestale danneggiate o distrutte, nonché il regolare deflusso dei corsi d'acqua montani alterati da eventi calamitosi;

c) ripristinare la funzione di protezione idrogeologica del bosco mediante il rinsaldamento delle pendici e la ricostituzione dei popolamenti forestali gravemente danneggiati da avversità atmosferiche, incendi e attacchi parassitari;

d) verificare lo stato dell'ambiente con particolare riguardo all'accertamento dell'eventuale presenza di sostanze tossiche potenzialmente dannose per la salute umana prodotte in conseguenza degli incendi. A tale scopo la Regione attiva, al verificarsi di un incendio boschivo, gli enti strumentali competenti affinché vengano effettuate analisi della qualità dell'aria in prossimità dei territori interessati valutando in particolare i livelli di PM10 e PM25, Benzene, IPA e diossine.

---

Funzione ambientale e naturalistica

**Art. 29 Alberi e specie arbustive sottoposte a tutela.**

**In vigore dal 4 novembre 2012**

1. La Regione promuove l'individuazione e la tutela dei boschi vetusti, degli alberi monumentali e delle specie arbustive per come prescritto dai regolamenti, dal *D.P.R. 357/1997* e dalla *L.R. n. 47/2009*.

---

**Art. 30 Raccolta e commercializzazione di funghi e tartufi.**

**In vigore dal 4 novembre 2012**

1. La raccolta e la commercializzazione di funghi epigei e ipogei è disciplinata dalla *legge regionale 26 novembre 2001, n. 30* (Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati) e successive modifiche in integrazioni.

2. Nei boschi ricadenti nei territori dei Parchi nazionali la raccolta dei funghi epigei è regolamentata da quanto previsto nei relativi piani e nelle misure di salvaguardia.

---

**Art. 31 Raccolta dello strame, copertura morta o lettiera.**

**In vigore dal 4 novembre 2012**

1. La raccolta dello strame, copertura morta o lettiera è, di norma, vietata in quanto si tratta di elementi peculiari della biocenosi. Può essere autorizzata secondo quanto prescritto dai regolamenti.

2. La raccolta del terriccio è sempre vietata.

---

**Art. 32 Forme di tutela nelle aree protette e nei Siti Natura 2000.**

**In vigore dal 4 novembre 2012**

1. La Regione, in ottemperanza alla *legge 6 dicembre 1991, n. 394* (Legge quadro sulle aree protette) e a quanto previsto dalla direttiva Habitat n. 92/43/CEE e dalla *direttiva Uccelli n. 2009/147/CE* promuove e partecipa all'istituzione e alla gestione di aree protette regionali, interregionali, nazionali e internazionali.

2. Le misure di conservazione nei siti della Rete Natura 2000 sono predisposte all'interno dei piani di gestione e assestamento forestale.

---

CAPO VII

Prevenzione e lotta ai processi di degrado dei boschi

**Art. 33 Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.**

**In vigore dal 4 novembre 2012**

1. La Regione si impegna a redigere il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni statali in materia, nell'esercizio delle funzioni concernenti la lotta attiva contro gli incendi boschivi, la Regione si avvale di quanto previsto dall' *articolo 7 della l. 353/2000*.

3. Alle aree boscate e ai pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco si applicano i vincoli, i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previsti dall' *articolo 10 della L. 353/2000* e dai commi successivi del presente articolo.

4. Nel rispetto dei divieti e delle prescrizioni stabiliti dall' *articolo 10 della L. 353/2000* e dal presente articolo, i regolamenti indicano le attività vietate e le modalità di esercizio delle attività consentite nel periodo a rischio di incendi boschivi.

5. La Regione si impegna a creare un coordinamento tra gli enti ed istituzioni coinvolte nel processo di difesa e tutela del patrimonio boschivo e con le forze dell'ordine, teso alla creazione di una rete capillare di allertamento che consenta una comunicazione rapida e razionale del verificarsi degli incendi boschivi.

---

### **Art. 34 Difesa fitosanitaria e danni da cause abiotiche.**

#### **In vigore dal 4 novembre 2012**

1. La Regione promuove la difesa fitosanitaria, concorrendo anche con propri mezzi e risorse alla relativa spesa.

2. Nei boschi colpiti da patologie è fatto obbligo ai proprietari di rispettare quanto stabilito dai regolamenti, assumendo le conseguenti iniziative atte a limitare la diffusione delle malattie, ed attuando interventi di lotta ritenuti necessari, dandone comunicazione all'amministrazione regionale competente.

3. La Regione divulga le possibili azioni di prevenzione e promuove la lotta ai parassiti delle piante forestali e gli interventi colturali atti ad aumentare la stabilità dei popolamenti forestali, dei rimboschimenti e degli impianti di arboricoltura da legno, anche in deroga alle prescrizioni vigenti.

4. [La difesa fitosanitaria in bosco è condotta ricorrendo prevalentemente a tecniche selvicolturali e di lotta biologica, secondo quanto disposto dai regolamenti] (16).

---

(16) Comma abrogato dall' *art. 3, comma 1, lettera h), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20* , a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 6 , comma 1*).

## CAPO VIII

### Funzione paesaggistica, turistica e culturale

### **Art. 35 Valorizzazione della funzione paesaggistica, turistica e culturale.**

#### **In vigore dal 4 novembre 2012**

1. Anche allo scopo di ricostruire un legame tra i cittadini e il bosco, la Regione incentiva gli interventi finalizzati alla valorizzazione turistica delle aree boscate e delle attività connesse alla didattica forestale ed educazione ambientale, nonché al turismo scientifico e sportivo.

2. La Regione attua e promuove iniziative idonee a migliorare la conoscenza, la valorizzazione, la conservazione e la tutela del bosco, della flora e della fauna.

---

### **Art. 36 Tutela dell'ambiente rurale.**

#### **In vigore dal 4 novembre 2012**

1. La Regione, attraverso il PFR, detta gli indirizzi e le direttive necessari per conservare e migliorare l'ambiente rurale, i prati e i pascoli, assicurando l'assetto equilibrato dell'ecosistema e del paesaggio.

2. Gli indirizzi stabiliti nel comma 1 sono applicati anche ai terreni abbandonati e incolti definiti al comma 18 dell' *articolo 4* .

#### CAPO IX Regime sanzionatorio

##### **Art. 37 Sanzioni.**

##### **In vigore dal 4 novembre 2012**

1. Le violazioni delle disposizioni della presente legge e dei regolamenti sono soggette al seguente regime sanzionatorio, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e pene previste da altre norme statali e regionali:

a) le violazioni di cui ai commi 1 e 2 dell' *articolo 14* comportano una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra due e dieci volte il valore delle piante tagliate o del danno causato;

b) per la produzione o vendita di materiale di propagazione forestale non autorizzata, in violazione dell' *articolo 16* , si applica una sanzione amministrativa da euro 750,00 a euro 3.500,00 in applicazione del *D.Lgs. 386/2003* ;

c) per l'impiego di materiale di propagazione forestale con certificazione non riconosciuta dalla Regione in violazione del primo comma dell'articolo 17, si applica una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 2.500,00;

d) in caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell' *articolo 18* si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 250,00 fino a 20 piante o parti di esse, mentre per quantitativi superiori la sanzione si raddoppia;

e) la violazione del divieto di trasformazione e mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a sistemazione idraulico forestale e rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato o della Regione, a norma dell' *articolo 23* comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore;

f) la conversione o la sostituzione di specie forestali autoctone in violazione dell' *articolo 23* comma 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 2.500,00 fino a 2000 metri quadrati di superficie ragguagliata, per superfici superiori la sanzione è raddoppiata;

g) la violazione del divieto di cui all' *articolo 26* comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 350,00 ad euro 3,500,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore; la sanzione è raddoppiata qualora la violazione avvenga all'interno dei perimetri delle aree Rete Natura 2000;

h) per le violazioni dei divieti di cui all' *articolo 31* si applica una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00 fino a 10 chilogrammi, per quantitativi superiori la sanzione si raddoppia e in caso di danno, una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal doppio al quadruplo del danno commesso;

i) per l'esecuzione di lavori o di attività forestali in assenza dell'autorizzazione prevista, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 3.000,00;

j) per l'esecuzione di lavori o di attività forestali senza l'invio della comunicazione prevista o prima del termine previsto per il loro inizio, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 2.000,00;

k) per il danneggiamento della flora spontanea protetta si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00. La sanzione è raddoppiata qualora la violazione avvenga all'interno dei perimetri delle aree Rete Natura 2000.

2. Per le violazioni delle disposizioni regolamentari non previste dal comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 100,00 e massima di euro 500,00. I regolamenti specificano le singole fattispecie sanzionatorie, commisurando l'importo della sanzione tra il minimo ed il massimo indicati nel presente comma e, se dalla violazione deriva un danno, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal doppio al quadruplo del valore del danno causato.

#### CAPO X Disposizioni transitorie e finali

##### **Art. 38 Regolamenti.**

##### **In vigore dal 4 novembre 2012**

1. Ogni riferimento della presente legge ai regolamenti Forestali, per semplicità indicati come regolamenti, nelle more di redazione, approvazione ed attuazione degli stessi, si intende alle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale.

---

#### **Art. 39 S.I.F.CAL.**

##### **In vigore dal 4 novembre 2012**

1. Fino a quando non venga realizzato il S.I.F.CAL, la Regione Calabria si avvale del Centro cartografico regionale.

---

#### **Art. 40 Commissione consultiva.**

##### **In vigore dal 4 novembre 2012**

1. Per gli aspetti non specificatamente stabiliti nella presente legge, e per tematiche di rilevante interesse ad esse afferenti, il dirigente generale del dipartimento competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione, può istituire, con apposito decreto, una commissione consultiva, composta dallo stesso, che la presiede, o da un suo delegato, dal dirigente del settore forestazione, e da quattro membri esterni, individuati tra le personalità di chiara fama appartenenti alla comunità scientifica ed accademica calabrese, con il compito di esprimere pareri o elaborare linee di indirizzo.

---

#### **Art. 41 Utilizzo dei proventi.**

##### **In vigore dal 4 novembre 2012**

1. [Ai sensi dell' *articolo 9 del D.P.R. n. 616/1977* la Regione Calabria è titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essa trasferite e attribuite dallo Stato] (17).

2. [Le competenze amministrative in materia di sanzioni, per le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge, sono attribuite al dipartimento competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione, nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla *legge 24 novembre 1981 n. 689* e successive integrazioni e modificazioni e dalle norme regionali vigenti] (17).

3. I fondi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione delle norme previste dai regolamenti attuativi della presente legge, dai diritti di segreteria e, laddove richiesto, dai diritti d'istruttoria e dalla quota di accantonamento sui tagli boschivi confluiranno su appositi capitoli del bilancio regionale in favore del dipartimento competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione e finalizzati alla gestione delle attività connesse all'applicazione della presente legge.

---

(17) Comma abrogato dall' *art. 3, comma 1, lettera i), L.R. 16 ottobre 2014, n. 20*, a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 6, comma 1*).

#### **Art. 42 Disposizioni finanziarie.**

##### **In vigore dal 4 novembre 2012**

1. La promulgazione della presente legge quadro non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione Calabria.

---

**Art. 43 Norma di chiusura.****In vigore dal 4 novembre 2012**

1. Per tutte le questioni non specificamente trattate dalla presente legge si rinvia alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

---

**Art. 44 Entrata in vigore.****In vigore dal 4 novembre 2012**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

---